
European Commission - COM(2022) 677 final

**Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL**

**on packaging and packaging waste, amending Regulation
(EU) 2019/1020 and Directive (EU) 2019/904, and
repealing Directive 94/62/EC**

OSSERVAZIONI UTILITALIA

Utilitalia è la Federazione delle imprese dei servizi pubblici locali operanti nei settori della gestione dei rifiuti, del ciclo idrico integrato e dei servizi energetici (elettricità e gas). Imprese che operano sull'intero territorio nazionale¹ raccogliendo e sviluppando un patrimonio di esperienze e competenze che risale ai primi del '900. Imprese caratterizzate da un forte radicamento nei territori, impegnate ogni giorno a garantire l'accesso a servizi fondamentali, in maniera sempre più efficiente e ambientalmente sostenibile, consapevoli che dalla qualità dei propri servizi dipende la qualità della vita dei cittadini.

¹ Le imprese associate a Utilitalia forniscono servizi idrici a circa l'80% della popolazione, servizi ambientali a circa il 55% della popolazione, servizi di distribuzione gas ad oltre il 30% della popolazione e di energia elettrica a circa il 15% della popolazione.

Commenti di carattere generale

Base legale e scelta dello strumento normativo

La proposta legislativa della Commissione europea ha come base legale l'art. 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sul mercato interno al fine di creare condizioni armonizzate per l'immissione sul mercato degli imballaggi. La proposta legislativa riguarda però anche la gestione dei rifiuti di imballaggio, investendo a pieno titolo anche la questione ambientale, aspetto non adeguatamente considerato dalla Commissione. Si ritiene perciò necessario che la base legale della proposta normativa (per lo meno degli articoli relativi alla gestione dei rifiuti di imballaggio) debba essere costituita dagli articoli in materia ambientale (art. 192.1) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in coerenza con quanto fatto nella recente proposta di Regolamento sulle batterie e i rifiuti delle batterie [020/0353\(COD\)](#).

Altro aspetto rilevante, in parte legato alla questione precedente, è la scelta dello strumento, ovvero un regolamento in luogo di una direttiva. La Commissione giustifica tale la scelta con la necessità di armonizzare i diversi approcci con cui gli Stati membri hanno implementato la direttiva imballaggi, e con la necessità di creare condizioni uniformi nel mercato interno. La scelta del regolamento rappresenta però un elemento di rigidità in quanto elimina la possibilità per gli Stati membri di adattare in fase di recepimento le disposizioni europee alle esigenze del proprio contesto territoriale, tanto più in considerazione delle condizioni di partenza in ordine alla gestione degli dei rifiuti da imballaggio, enormemente differenti nei vari Stati membri. Per questo anche la scelta del Regolamento rischia di mettere in secondo piano l'aspetto ambientale e il rispetto del principio di sussidiarietà.

Atti delegati

La proposta di regolamento fa ampio uso di atti delegati. Questo strumento conferisce un grande potere alla Commissione, bypassando la procedura di co-decisione col risultato di ridurre la trasparenza e la possibilità delle parti interessate di partecipare al processo decisionale. Si tratta di una scelta molto delicata, date le questioni tecniche affrontate da molti degli atti delegati, nell'elaborazione dei quali il coinvolgimento degli stakeholder fornirebbe un importante contributo. Si suggerisce pertanto di prevedere il coinvolgimento delle parti interessate - e in particolare degli operatori della gestione dei rifiuti - nel processo decisionale, consentendo loro di contribuire con la loro esperienza alla definizione delle regole tecniche. Una soluzione potrebbe essere l'istituzione di un "Forum Imballaggi" organizzato in gruppi di lavoro di esperti, un meccanismo simile al "Forum Ecodesig" previsto nella proposta relativa all'"Ecodesign for Sustainable Products Regulation"(2022/0095 COD).

Commenti agli articoli

Article 6 (Recyclable packaging)

Come rappresentanti degli operatori della gestione dei rifiuti accogliamo con favore questo articolo in quanto:

1. il *design for recycling* ridurrà la quota di rifiuti di imballaggio per i quali il riciclaggio non è tecnicamente possibile o economicamente sostenibile (questo renderà la raccolta, la selezione e il riciclaggio più efficienti). Tuttavia, la fattibilità tecnica dei criteri minimi di riciclabilità deve essere attentamente valutata in quanto:
 - a. spesso la non riciclabilità degli imballaggi deriva dalla necessità di garantire elevati livelli di protezione e conservazione del contenuto, come nel caso degli imballaggi a contatto con gli alimenti;
 - b. per gli imballaggi in plastica, carta e legno, il riciclo non può avvenire all'infinito;
2. ai sensi del considerando 21, viene stabilito un importante principio in base al quale i criteri del *design for recycling* devono tener conto dei processi e delle infrastrutture di raccolta, selezione e riciclaggio effettivamente disponibili nell'UE (non si potrà più dire che qualcosa è riciclabile se non esiste già una tecnologia ampiamente diffusa in grado di riciclarla);
3. i contributi finanziari a carico dei produttori per adempiere agli obblighi di Responsabilità Estesa del Produttore sono modulati in base alla riciclabilità e, per quanto riguarda gli imballaggi in plastica, al contenuto di materiale riciclato (questo crea un incentivo economico all'eco-progettazione degli imballaggi).

Article 7 (Minimum recycled content in plastic packaging)

Si accoglie con favore questo articolo, che crea le condizioni per aumentare la domanda di materie prime secondarie (elemento fondamentale per chiudere il ciclo della gestione dei rifiuti e delle risorse). Riteniamo inoltre molto importante che gli obiettivi si riferiscano alla plastica riciclata «post-consumo». Infatti, non tutti i sistemi di certificazione del contenuto riciclato fanno distinzione tra ciò che viene riciclato da scarti di produzione industriale, e ciò che viene riciclato da post-consumo (rifiuti). Questa distinzione è importante per non creare condizioni distorsive che favoriscano le prime (più facili da riciclare in ragione dell'omogeneità dei materiali) rispetto alle seconde.

Article 8 (Compostable packaging)

Questo articolo presenta aspetti positivi ed elementi critici.

Aspetti positivi:

1. si individua un elenco di imballaggi che devono necessariamente essere compostabili (tuttavia l'elenco avrebbe potuto essere più ampio). Questo aiuterà sicuramente i consumatori nella fase di conferimento dei rifiuti, e anche l'industria della gestione dei rifiuti riducendo la contaminazione inter-filiera tra plastiche convenzionali e compostabili;
2. secondo il principio di cui al considerando (21) e all'articolo 6, la compostabilità implica la compatibilità con gli attuali sistemi di raccolta e trattamento dei rifiuti organici.

Elementi critici:

1. non è ancora chiaro se la presenza di un elenco finito di imballaggi compostabili determinerà un divieto di immissione nel mercato degli imballaggi in plastica compostabile conformi alla norma EN 13432 ma diversi da quelli elencati;
2. non è stato inserito il riferimento alla necessità di aggiornare la norma europea EN 13432. Tale necessità è stata ribadita anche nella comunicazione [COM/2022/682: EU policy framework on biobased, biodegradable and compostable plastics](#), con l'obiettivo di introdurre un test di compostabilità in condizioni reali (*full scale test*). Le condizioni e le tempistiche previste dallo standard EN 13432, infatti, non coincidono in modo univoco con quelli dei processi industriali reali.

Articles 11 (Labelling of packaging) and 12 (Labelling of waste receptacles for the collection of packaging waste)

I considerando (45) e (46) chiariscono come tra gli obiettivi di questi articoli vi sia l'associazione dell'etichetta degli imballaggi (contenente indicazioni sul materiale costitutivo degli stessi) con adesivi apposti sui contenitori dei rifiuti (etichettatura). La valutazione dell'articolo è positiva, a condizione che l'etichettatura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti non intervenga sugli altri elementi caratteristici del contenitore della raccolta (es. il colore) o della sua funzione (es. raccolta mono o multi-materiale).

Article 26 (Re-use and refill targets)

Trattandosi di una misura che ha un impatto significativo sull'industria, sul commercio, sulle abitudini dei consumatori e sulla gestione dei rifiuti, è necessaria un'analisi di fattibilità tecnica, supportata anche da una LCA, volta a verificare quanto (o in quali casi) il riutilizzo:

1. può effettivamente essere spinto (ad esempio in alcuni paesi, regioni e territori, l'industria dell'imbottigliamento è completamente assente);
2. è preferibile al riciclaggio dal punto di vista ambientale, anche in considerazione del fatto che l'industria dell'imbottigliamento non è presente ovunque in Europa e che un'opzione di riciclo potrebbe essere geograficamente molto più vicina di un'opzione di riutilizzo.

In assenza di tale valutazione di fattibilità, obiettivi di riutilizzo tanto ambiziosi sembrano poco giustificati.

Infine, resta da chiarire il metodo di calcolo (ad esempio, gli obiettivi di riutilizzo riguardano solo gli imballaggi immessi sul mercato dal produttore o possono essere raggiunti attraverso imballaggi di altri produttori? Come viene calcolata la quota di importazione ed esportazione?).

Article 38 (Prevention of packaging waste)

Premesso che si condivide pienamente la finalità generale di riduzione della produzione dei rifiuti di imballaggio, alcuni aspetti della formulazione dell'articolo potrebbero generare problemi nella fase di implementazione:

1. obiettivi di prevenzione declinati in termini di riduzione pro-capite e completamente slegati dalle dinamiche socio-economiche si sono dimostrati inadeguati (non riescono infatti a tradurre una migliore efficienza nell'uso delle risorse)²;
2. non è chiaro se gli imballaggi riutilizzati per il raggiungimento dell'obiettivo di cui all'art. 27 concorrono anche al raggiungimento degli obiettivi del presente articolo, e come essi verranno contabilizzati (non esiste un metodo di calcolo specifico per dimostrare il raggiungimento dell'obiettivo di cui al presente articolo).

Per tale ragione, in luogo di fissare obiettivi di riduzione della produzione pro-capite dei rifiuti di imballaggio, si ritiene preferibile rafforzare le misure contro i fenomeni di "over-packaging".

Article 44 (Deposit and return systems)

L'articolo è molto critico. Impone infatti un nuovo modello di raccolta e, quindi, lo smantellamento dei sistemi esistenti. Anche quelli che, come in Italia, si sono dimostrati performanti e, opportunamente integrati e potenziati, consentirebbero il raggiungimento degli obiettivi di riciclo in modo economicamente vantaggioso.

Riteniamo che il DRS (Deposit and Return System) debba essere considerato un'opzione – utile in determinati contesti e a determinate condizioni – e non l'unica soluzione possibile in ogni contesto.

Peraltro questo articolo sembra in contrasto con il principio di sussidiarietà. La Commissione, infatti, non si limita a fissare un obiettivo (lasciando che siano gli Stati membri a trovare la soluzione più efficace per raggiungerlo partendo dalle proprie diverse condizioni di contesto) ma entra nel dettaglio delle soluzioni da adottare.

² Paradossalmente, l'obiettivo potrebbe essere infatti raggiunto semplicemente grazie a una profonda crisi economica in grado di ridurre drasticamente i consumi delle famiglie.

Inoltre, l'articolo non è coerente con l'art. 9 della direttiva (UE) 2019/904 che:

- fissa un obiettivo di raccolta differenziata per gli imballaggi per bevande fino a 3 litri da raggiungere entro il 2029 (e non entro il 1° gennaio 2029);
- lascia agli Stati membri la libertà di raggiungere questo obiettivo o tramite sistemi DRS o definendo specifici obiettivi di raccolta differenziata, lasciando ai sistemi EPR la libertà di decidere come raggiungerli.

Occorre infine tener presente che i sistemi DRS richiedono una logistica che ancora non esiste in molti Stati membri, fattore che implica significativi costi di investimento e adeguati tempi di implementazione.

Altri aspetti critici

Reconditioning

Riteniamo che il ricondizionamento debba essere puntualmente definito e circoscritto al fine di evitare ogni possibile ambiguità rispetto all'operazione di preparazione per il riutilizzo, visto che il primo non prevede la gestione dei rifiuti, mentre il secondo sì.

Per ricondizionamento si intende un'operazione necessaria a riportare un imballaggio riutilizzabile in uno stato funzionale ai fini del suo riutilizzo. Gli imballaggi riutilizzabili in un processo di ricondizionamento normalmente non sono considerati rifiuti. I requisiti per il ricondizionamento degli imballaggi riutilizzabili sono stabiliti nell'allegato VI.

(Riferimenti: considerando (64), art. 3 (27) e (60), art. 24, allegato VI parte B).



www.utilitalia.it

UTILITALIA | Piazza Cola di Rienzo 80/A | 00192 Roma



www.utilitalia.it

UTILITALIA | Piazza Cola di Rienzo 80/A | 00192 Roma



UTILITALIA

FEDERAZIONE UTILITIES

acqua | ambiente | energia



Memoria 4^a Commissione Senato su profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità dell'atto COM(2022) 677, in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio.

CHI SIAMO



Utilitalia è la Federazione che riunisce 450 aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas, rappresentandole presso le Istituzioni nazionali ed europee.

Addetti complessivi

101.113



Percentuale della popolazione servita dalle associate a Utilitalia



* Il 30 novembre 2022 la Commissione Europea (CE) ha pubblicato la comunicazione COM(2022) 677 final recante la proposta (del PE e del Consiglio) di Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Il Regolamento dovrebbe sostituire la direttiva 94/62/EC.

Rispetto alla versione non ufficiale fatta trapelare in un primo momento, il testo presenta alcune novità (ad es. riduzione dei target di riutilizzo degli imballaggi), preservando tuttavia l'impianto di fondo, a partire dalla decisione di optare per un **Regolamento invece che** per una **direttiva**.

Il testo proposto dalla CE presenta alcuni elementi positivi e alcuni profili di criticità, in particolare per il sistema nazionale di gestione dei rifiuti di imballaggio.

Base giuridica e scelta dello strumento

* La proposta legislativa della CE ha come **base giuridica l'art. 114** sul funzionamento del mercato interno del Trattato sull'Unione Europea. Secondo la CE tale base giuridica consentirà di «affrontare una serie di questioni chiave del mercato interno che ostacolano l'applicazione armonizzata delle norme sugli imballaggi», ed evitare distorsioni del mercato e «ostacoli alla libera circolazione».

Va però evidenziato che la proposta legislativa non riguarda solo gli imballaggi ma anche **i rifiuti di imballaggio** e la loro gestione, questioni che non possono essere affrontate nella sola prospettiva della libera circolazione delle merci.

➤ Si ritiene pertanto che la base giuridica, per lo meno degli articoli relativi alla gestione dei rifiuti di imballaggio, sia **l'art. 175** (in materia di protezione dell'ambiente) del Trattato, in coerenza con la direttiva quadro sui rifiuti, con la direttiva RAEE, e più recentemente con il Regolamento EU sulle batterie, che ha una doppia base giuridica.

* La CE giustifica la **scelta del regolamento** (invece della direttiva) con la necessità di armonizzare i diversi approcci con cui gli SM hanno implementato la direttiva imballaggi, e creare condizioni uniformi nel mercato interno. Sebbene tale necessità sia condivisibile, anche in questo caso l'aspetto ambientale e il principio della sussidiarietà sembrano relegati in secondo piano.

➤ limitatamente alle questioni di carattere ambientale, la scelta del regolamento rappresenta un **elemento di eccessiva rigidità**. Gli SM non disporranno più della possibilità di recepire con flessibilità le disposizioni della legislazione EU, tanto più in considerazione delle condizioni di partenza enormemente differenti nei vari SM nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio.



La proposta di regolamento fa ampio uso di atti delegati. Questo strumento conferisce grande potere alla CE, *bypassando* la procedura di co-decisione, con il risultato di ridurre la trasparenza e la possibilità delle parti interessate di partecipare al processo decisionale.

Il coinvolgimento degli stakeholder fornirebbe un importante contributo nell'elaborazione degli atti delegati, molti dei quali affrontano questioni molto specifiche e di elevato carattere tecnico.

- Sugeriamo di includere una disposizione che preveda il coinvolgimento delle parti interessate nel processo decisionale, consentendo loro di contribuire con la loro esperienza.

Una soluzione (presente nelle prime bozze del regolamento e poi espunta nella versione ufficiale) potrebbe essere **istituire un meccanismo simile al "forum Ecodesign"** previsto nella proposta relativa all'*Ecodesign for Sustainable Products Regulation (2022/0095 COD)*.

Art. 6 (Imballaggio riciclabile)

* Introduce requisiti minimi per l'immissione sul mercato degli imballaggi, ad es:

- dal 1 gennaio 2030 devono essere concepiti per poter essere riciclati;
- dal 1 gennaio 2030 almeno il 70% in peso dell'imballaggio deve essere riciclabile;
- dal 1 gennaio 2035 devono essere effettivamente riciclati su vasta scala;

In via generale il riciclo deve poter produrre MPS di qualità sufficiente a sostituire materie prime e i contributi ambientali versati nell'ambito dell'EPR devono essere modulati sulla base del livello di riciclabilità e (per quelli in plastica) del contenuto di materiale riciclato.

➤ **Valutazione positiva:** il *design for recycling* ridurrà la quota di rifiuti di imballaggio per i quali il riciclaggio non è oggi tecnicamente possibile o economicamente sostenibile (questo renderà la raccolta, la selezione e il riciclaggio più efficienti).

Tuttavia, la fattibilità tecnica dei criteri minimi di riciclabilità dovrà essere attentamente valutata in quanto:

- spesso la non riciclabilità degli imballaggi deriva dalla necessità di garantire elevati livelli di protezione e conservazione, come nel caso degli imballaggi a contatto con gli alimenti;
- per gli imballaggi in plastica, carta e legno, il riciclo non può avvenire all'infinito.

Art. 7 (Contenuto minimo di plastica riciclata)

Contenuto minimo di plastica riciclata post consumo per unità di imballaggio (relativo a ogni parte in plastica presente nell'imballaggio)		
	Dal 1° gennaio 2030	Dal 1° gennaio 2040
Imballaggi "sensibili al contatto" dove il PET è la componente maggioritaria	30%	
Imballaggi "sensibili al contatto" non in PET, escluse bottiglie usa e getta	10%	50%
Bottiglie in plastica monouso	30%	65%
Altri imballaggi in plastica	35%	65%

Attribuito alla CE ha il potere di:

- introdurre eventuali deroghe o correggere quelle già previste;
- introdurre un contenuto minimo di materiale riciclato anche in imballaggi in materiali diversi dalla plastica;
- modificare questi target se il mercato del materiale riciclato farà emergere scarsa disponibilità o prezzi eccessivi delle MPS, il suo utilizzo comporterà rischi di sicurezza o se i target si dimostreranno non raggiungibili per alcune tipologie di imballaggi.

➤ Valutazione positiva:

- ✓ la disposizione promuove la domanda di MP, elemento cruciale per chiudere il ciclo della gestione dei rifiuti;
- ✓ importante che gli obiettivi si riferiscano alla plastica riciclata «post-consumo».

Art. 8 (Imballaggi in materiale compostabile)

* Entro 24 mesi **bustine e cialde di tè e caffè, etichette adesive** per frutta e verdura e **sacchetti di plastica molto leggeri** devono essere compostabili in condizioni controllate negli impianti industriali di trattamento dei rifiuti organici. La CE può estendere ad altri imballaggi l'obbligo di compostabilità nel rispetto dei criteri indicati nell'allegato 3 e cioè che l'imballaggio:

- a) non deve essere concepito come riutilizzabile, e il prodotto non può essere immesso sul mercato senza imballaggio;
- b) è concepito per essere raccolto con i rifiuti organici;
- c) rispetto all'utilizzo di un imballaggio tradizionale, il suo utilizzo:
 - a) determina un significativo aumento della raccolta differenziata dei rifiuti organici e un miglioramento della qualità del compost;
 - b) non incrementa la contaminazione dei flussi di imballaggi non compostabili.

Entro 24 mesi gli altri imballaggi, inclusi quelli in polimeri biodegradabili, devono consentire il proprio riciclaggio senza compromettere quello degli altri flussi di rifiuti.

Art. 8 (Imballaggi in materiale compostabile)



Aspetti positivi:

- si individua un elenco di imballaggi che devono necessariamente essere compostabili (l'elenco avrebbe potuto essere più ampio). Questo aiuterà sicuramente i consumatori nella fase di conferimento dei rifiuti, e anche l'industria della gestione dei rifiuti riducendo la contaminazione inter-filiera tra plastiche convenzionali e compostabili;
- secondo il principio di cui al considerando (21) e all'articolo 6, la compostabilità (come la riciclabilità in genere) implica la compatibilità con gli attuali sistemi di raccolta e trattamento dei rifiuti organici.

Elementi critici:

- manca (a differenza delle bozze precedenti) un riferimento alla **necessità di aggiornare la norma europea EN 13432** con l'obiettivo di introdurre un test di compostabilità in condizioni reali (*full scale test*). Esigenza peraltro ribadita anche nella comunicazione [COM/2022/682](#): *EU policy framework on biobased, biodegradable and compostable plastics*;
- Non è chiaro se la presenza di un elenco chiuso di imballaggi compostabili determinerà un divieto di immissione nel mercato degli imballaggi in plastica compostabile conformi alla norma EN 13432 diversi da quelli elencati nell'articolo.

Artt. 11 e 12 (Etichettatura)

* Art. 11 (Etichettatura)

Entro 18 mesi la CE definisce criteri armonizzati per l'etichettatura di imballaggi e contenitori dei rifiuti.

Art. 12 (Etichettatura dei contenitori della raccolta rifiuti)

«Entro il 1° gennaio 2028, le etichette che consentono la raccolta differenziata di ciascuna specifica frazione di rifiuti di imballaggio destinata ad essere smaltita in contenitori separati sono apposte, stampate o incise su tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio in modo visibile, leggibile e indelebile».

➤ **Valutazione positiva ma condizionata:**

positivo l'abbinamento tra etichetta dell'imballaggio (contenente «simboli» e indicazioni sul materiale costituente) ed etichetta dei contenitori rifiuti, a patto che quest'ultima possa essere modificata senza intervenire sugli altri elementi costituenti della struttura (es. il colore) o della funzione (es. raccolta mono o multi materiale) dei contenitori stessi.

Art. 27 (Obiettivi di riutilizzo e ricarica)

Obblighi per i distributori finali di fornire imballaggi riutilizzabili (nell'ambito di un sistema di riutilizzo) o consentire la loro ricarica

	Dal 1/1/2030	Dal 1/1/2040
Bevande fredde e calde in contenitore riempito per l'asporto nel punto vendita	20%	80%
Contenitori per alimenti pronti da asporto utilizzati nel sistema ricettivo e nella ristorazione	10%	40%

Obblighi di riutilizzo per il produttore e il distributore finale

	Dal 1/1/2030	Dal 1/1/2040
Bevande alcoliche in imballaggi riutilizzabili diverse dal vino	10%	25%
Vino (non frizzante) in imballaggi riutilizzabili	5%	15%
Bevande non alcoliche in imballaggi riutilizzabili	10%	25%
Imballaggio per il trasporto: pallet, casse, scatole pieghevoli, secchi e fusti per il trasporto	30%	90%
Imballaggi per il trasporto e la consegna di articoli non alimentari tramite e-commerce	10%	50%
Imballaggio per il trasporto: avvolgimenti pallet e cinghie per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su pallet durante il trasporto	10%	30%
Imballaggio raggruppato: scatole utilizzate al di fuori dell'imballaggio di vendita per raggruppare un certo numero di merci per creare un'unità di stoccaggio	10%	25%

Dal 1 gennaio 2030 chi immette sul mercato piccoli elettrodomestici (allegato 2 punto 2 direttiva RAEE) assicura che il 90% di tali prodotti utilizzi imballaggi per il trasporto riutilizzabili che aderiscono a un sistema di riutilizzo.

La CE può, con atti delegati, aggiungere obiettivi per nuovi imballaggi o deroghe per quelli elencati.

Art. 27 (Obiettivi di riutilizzo e ricarica)

➤ Trattandosi di una misura che ha un impatto significativo sull'industria, sul commercio, sulle abitudini dei consumatori e sulla gestione dei rifiuti, è evidenzia la necessità di un'**analisi della sua fattibilità tecnica**, supportata anche da un'analisi LCA, volta a verificare quanto (e in quali casi) il riutilizzo:

1. può effettivamente essere spinto (ad esempio in alcuni paesi, regioni e territori, l'industria dell'imbottigliamento è completamente assente);
2. è preferibile al riciclaggio dal punto di vista ambientale, anche in considerazione del fatto che l'industria dell'imbottigliamento non è presente ovunque nella UE e che un'opzione di riciclo potrebbe essere geograficamente molto più vicina di un'opzione di riutilizzo.

Resta da chiarire meglio il metodo di calcolo (ad esempio, gli obiettivi di riutilizzo riguardano solo gli imballaggi immessi sul mercato dal produttore o possono essere raggiunti attraverso imballaggi di altri produttori? Come viene calcolata la quota di importazione ed esportazione? ecc.).

* Art. 30 (Shopper in plastica)

Dal 31 dicembre 2025 non sono ammessi più di 40 sacchetti di plastica “leggeri” (shopper) pro-capite/anno, o l’equivalente in peso (gli SM possono escludere gli shopper leggerissimi per uso alimentare).

- Non è chiara la base scientifica per l’individuazione del target individuato. Preferibile un divieto totale o l’applicazione di tasse elevate (che ne ridurrebbero comunque l’utilizzo).

* Art. 38 (Prevenzione dei rifiuti di imballaggio)

Gli Stati membri devono ridurre la produzione **pro-capite** di rifiuti di imballaggio, rispetto al 2018:

- a) del 5% entro il 2030;
- b) del 10% entro il 2035;
- c) del 15% entro il 2040.

- I target di prevenzione slegati dalle dinamiche socioeconomiche si sono dimostrati inadeguati (non riescono a tradurre una migliore efficienza nell’utilizzo delle risorse). Paradossalmente, l’obiettivo potrebbe essere infatti raggiunto grazie a una profonda crisi economica in grado di ridurre drasticamente i consumi delle famiglie.
- Non è chiaro se gli imballaggi riutilizzati per il raggiungimento degli obiettivi di riutilizzo cui all’art. 27 concorrono anche al raggiungimento degli obiettivi di questo articolo, ed eventualmente come essi sono contabilizzati (non esiste un metodo di calcolo specifico per dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo).

Art. 44 (Sistemi di deposito cauzionale e restituzione)

* Entro il 1° gennaio 2029 gli Stati membri devono istituire sistemi di deposito cauzionale e cauzione per:

- **bottiglie usa e getta in plastica** di capacità fino a 3 lt;
- **contenitori per bevande in metallo**, usa e getta, di capacità fino a 3 lt;

con esclusione per vino, superalcolici e latte.

Uno Stato Membro può essere **esonerato da tale obbligo** se, per la specifica categoria di imballaggio:

- nel 2026 e 2027 dimostra una **percentuale di RD superiore al 90%.**;
- per la specifica categoria di imballaggio non registri per **3 anni consecutivi** una **percentuale di RD inferiore al 90%.**

Gli SM si adoperano per istituire sistemi di restituzione su cauzione per bottiglie per bevande in **vetro monouso**, **cartoni per bevande** e (ove tecnicamente ed economicamente fattibile) altri **imballaggi riutilizzabili**.

Gli SM provvedono affinché le soluzioni per gli **imballaggi riutilizzabili** non risultino per gli utenti finali meno convenienti e pratici rispetto al deposito cauzionale e restituzione di **imballaggi monouso**.

Art. 44 (Sistemi di deposito cauzionale e restituzione)

➤ L'articolo è molto critico

Impone un nuovo modello di raccolta e lo **smantellamento dei sistemi esistenti** (anche quelli che, come in Italia, si sono dimostrati performanti e, opportunamente potenziati, consentirebbero il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio a costi inferiori rispetto al DRS).

Il DRS dovrebbe **rimanere un'opzione**, utile in determinati contesti e a determinate condizioni, e non essere considerata la soluzione (calata dall'alto) in grado di raggiungere gli obiettivi preposti (vincente) in ogni contesto.

L'articolo sembra in contrasto con il principio di sussidiarietà: la Commissione, infatti, non si limita a fissare un obiettivo (lasciando che siano gli Stati membri a trovare la soluzione più efficace per raggiungerlo partendo dalle proprie diverse condizioni di contesto) ma impone le soluzioni da adottare per raggiungerlo.

Inoltre, l'articolo non è coerente con l'art. 9 della direttiva (UE) 2019/904 che:

- fissa un obiettivo di raccolta differenziata per gli imballaggi per bevande fino a 3 litri da raggiungere entro il 2029 (e non entro il 1° gennaio 2029);
- lascia la libertà di decidere come raggiungere l'obiettivo (o tramite sistemi DRS o definendo specifici obiettivi di raccolta differenziata).

Va inoltre considerato che i sistemi DRS richiedono una logistica che ancora non esiste in molti SM, fattore che implica significativi costi di investimento e adeguati tempi di implementazione.

Grazie.